



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Risarcimento del danno: accertamento del nesso di causalità materiale e del nesso di causalità giuridica

L'accoglimento d'una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità: a) il nesso tra la condotta e l'evento di danno - inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato -, o nesso di causalità materiale; b) il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica. L'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità ed a chi vada imputata; l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento. Il nesso di causalità materiale è dunque un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità; il nesso di causalità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento.

NDR: in tal senso Cass. n. 28986 del 11.11.2019.

**Tribunale di Milano, sentenza del 1.7.2020, n. 3826**

...omissis...

Le domande attoree possono essere accolte nei limiti di cui in seguito.

È pacifico che l'attore Ma. MMM, già portatore di protesi all'arto inferiore e superiore sinistro, a seguito di incidente in moto occorsogli nel 1997, il giorno 16.10.2014 si è recato presso il Laboratorio *omissis* per la prova di una nuova protesi per l'arto inferiore.

È altrettanto pacifico che nel corso della prova il sig. MMM è caduto provocandosi la frattura del femore sinistro, con le conseguenze che ne sono derivate sulle quali in seguito.

Le versioni fornite dalle parti nei rispettivi atti sono divergenti quanto alle modalità del sinistro per chiarire le quali questo giudice ha ammesso i richiesti interrogatori e le testimonianze (nei limiti dell'ordinanza a verbale udienza 11.4.2018).

Dall'interrogatorio dell'attore e del convenuto *omissis*, e dalle testimonianze rese all'udienza del 26.09.2018, è emerso quanto segue: *omissis*.

Può ritenersi così accertato che il 16.10.2014 i tecnici del Laboratorio *omissis* abbiano eseguito in modo corretto tutte le fasi previste per la prova di una protesi trans-tibiale.

Tuttavia, è emerso anche che, durante la prova, il MMM è stato lasciato da solo, in piedi, in sala prove dai due tecnici ortopedici a cui era stato affidato. Sia *omissis* sia *omissis*, infatti, hanno dichiarato di essersi allontanati dalla stanza in cui si trovavano con il MMM per recarsi in un altro locale del Laboratorio.

A prescindere dalla ragione della caduta del MMM, presumibilmente dipesa dallo scollamento di un pezzo della protesi, e dalla mancata indicazione della ragione che avrebbe indotto entrambi i tecnici ad allontanarsi, contemporaneamente, dalla sala prove, ciò che è emerso con adeguata certezza è che il MMM sia stato lasciato da solo, in piedi, poco dopo aver indossato la invasatura di prova.

Inoltre, seppure entrambi i tecnici abbiano cercato di prospettare una responsabilità del MMM, o quantomeno uno suo concorso nella causazione della caduta per essersi allontanato dalla sedia, è comunque risultato che nessuno dei due tecnici abbia dato al MMM precise raccomandazioni circa il comportamento da tenere mentre veniva lasciato solo, raccomandazioni che, ove rispettate, avrebbero evitato la caduta.

Infatti nessuno dei due tecnici ortopedici ha fornito dichiarazioni certe, chiare e puntuali che consentano di ritenere dimostrato di aver messo l'attore in una condizione di sicurezza prima di allontanarsi e per il periodo della loro assenza.

La mancanza di tale prova, che era onere del convenuto fornire, consente di affermare la responsabilità del Laboratorio *omissis*, e del suo titolare *omissis*, per la condotta colposa dei tecnici ortopedici l'uno dipendente, l'altro in quel frangente suo collaboratore, della cui attività si è avvalso per seguire la prestazione in favore del MMM i quali con negligenza, imperizia e imprudenza hanno svolto l'incarico a loro affidato: oltre ad essersi contemporaneamente allontanati per una ragione non specifica, lasciando da solo il sig. MMM, neppure si sono assicurati di aver adottato ogni precauzioni necessaria a prevenire la sua caduta a terra, eventualità non certo imprevedibile considerate le sue particolari condizioni (mancanza del braccio corrispondente alla gamba amputata).

La consulenza medico legale espletata, affidata ad uno specialista in medicina interna e in medicina legale e delle assicurazioni, è chiara, completa e coerente con le risultanze documentali e con le emergenze cliniche e costituisce un valido supporto tecnico per la liquidazione del danno di natura non patrimoniale, da effettuarsi secondo criteri equitativi.

Le conclusioni della relazione peritale sono condivisibili, conseguenti ad un esauriente esame delle risultanze in esito al contraddittorio tecnico svolto, fatta salva la precisazione finale sul c.d. danno differenziale.

Il consulente ha ripercorso la vicenda clinica del sig. MMM secondo quanto rilevabile dai documenti e attraverso l'anamnesi raccolta direttamente dal paziente; ha quindi

descritto le sue condizioni come risultanti dalla sua visita diretta. È risultato accertato che: *omissis*.

All'obiettività il consulente dell'ufficio ha rilevato "accorciamento asse femorale di 8 cm rispetto al controlaterale; cicatrici chirurgiche multiple lineari; malvalutabile perimetria per infossamento cicatriziale multiplo; ipotono-trofia del medio gluteo; motilità coxofemorale e di ginocchio ridotta globalmente per circa ¼".

Attualmente il sig. MMM lamenta dolore locale e peggioramento della funzione deambulatoria rispetto al passato, ora claudicante ed incerta.

Il consulente dell'ufficio ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il sinistro del 16.10.2014 e le lesioni subite dal periziando ("frattura terzo medio-distale del femore sinistro complicata da osteomielite e pseudoartrosi settica con rottura del mds") i cui postumi ne costituiscono le conseguenti odierne menomazioni.

Secondo il consulente dell'ufficio, le non corrette prestazioni rese dai tecnici ortopedici del Laboratorio Tecnico Ortopedico "Al." hanno causato al sig. MMM un danno biologico permanente quantificabile nell'ordine del 15%, considerati sia il suo stato preesistente, consistente nell'amputazione al terzo medio-proximale della gamba, che già di per sé comprometteva nettamente la sua capacità motoria, sia i fatti settici (osteomielite e PSA settica con rottura del mds), i quali, imputabili al convenuto in forza del nesso di causalità, hanno prodotto conseguenze di maggior portata rispetto a quelle che si sarebbero osservate in ipotetico soggetto affetto da amputazione subgenuale di arto che patisce una frattura del femore quale quella in argomento e sono.

È stata ravvisata dal perito una invalidità biologica temporanea assoluta pari a 70 giorni, mentre l'inabilità temporanea parziale è stata indicata in 120 giorni al 75%, 120 giorni al 50% e 90 giorni al 25%. Detta valutazione discende dalla considerazione che la quotidianità è rimasta attendibilmente compromessa nei suoi atti elementari (quali il lavarsi, vestirsi, deambulare) in linea con il dichiarato periodo di utilizzo via via a scalare di ausili nella deambulazione, nonché con l'andamento della storia clinica, peculiare nella fattispecie per via delle preesistenze. Ha trovato altresì valorizzazione anche il più lungo periodo di apprendimento dell'utilizzo della nuova protesi.

Infine, il consulente dell'ufficio ha dato atto della sussistenza in atti di spese mediche per complessivi € 40,40 e di spese per l'adattamento dell'ambiente domestico (servoscala + manutenzione servoscala) per complessivi € 10.680,82, mentre ha escluso spese future prevedibili.

I consulenti di parte attrice e di parte convenuta hanno concordato con le valutazioni del consulente dell'ufficio per quanto riguarda la ricostruzione della storia clinica e gli aspetti della responsabilità professionale e le loro osservazioni critiche si sono limitate alla quantificazione del danno. Nello specifico, parte attrice lamenta una sottostima del danno; parte convenuta ne lamenta la sovrastima.

Ad esse il consulente d'ufficio ha risposto in modo puntuale, confermando integralmente le proprie considerazioni e valutazioni riportate nella relazione, non essendo emersi nelle note di replica dei consulenti di parte elementi nuovi in grado di modificare le sue conclusioni valutative.

Nonostante ciò, l'attore, nelle proprie finali conclusioni, ha chiesto la convocazione del consulente d'ufficio a chiarimenti, ovvero il rinnovo della consulenza, "sul corretto grado di invalidità di base da cui far partire la valutazione del 15%, trattandosi di menomazione multipla concorrente policrona e di aggravamento di menomazione preesistente", istanza, tuttavia, non meritevole di accoglimento.

Il consulente dell'ufficio, infatti, ha già espresso chiare ed esaurienti valutazioni tecniche anche in risposta alle osservazioni delle parti e il profilo che secondo parte attorea richiederebbe chiarimenti è già stato affrontato ed esaminato. Inoltre, la non condivisione delle valutazioni e delle conclusioni del consulente dell'ufficio non può

costituire motivo di convocazione a chiarimenti del perito o di rinnovo della consulenza espletata. *Omissis*.

Nel caso di specie, tra il Laboratorio *omissis* e il MMM è stato concluso un contratto con il quale il primo si è impegnato a costruire e cedere al secondo una protesi adatta alle sue necessità, avvalendosi di personale tecnico da lui scelto.

La diretta responsabilità di parte convenuta per le conseguenze dannose derivate al MMM dalla caduta discende dall'art. 1228 c.c.: chi nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze (come nel caso di specie), assume il rischio connesso alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio "cuius commoda eius et incommoda" (cfr. ancora di recente Cass. sentenza n. 4298 del 14/02/2019).

L'attore ha pertanto diritto al risarcimento dei danni da parte del convenuto Laboratorio *omissis* nella persona del suo titolare *omissis*.

Per la liquidazione del danno di natura non patrimoniale, da effettuarsi secondo criteri equitativi, soccorrono, con la precisazione di cui sopra, le indicazioni fornite dal consulente dell'ufficio, compatibili con la descrizione della complessiva vicenda clinica. Il perito ha riconosciuto un periodo di invalidità biologica temporanea, di natura iatrogena, di complessivi 400 giorni, così suddivisi: *omissis*.

Si deve quindi procedere ad una imputazione risarcitoria per quei soli danni che hanno aggravato una condizione già pregiudicata per cause affatto indipendenti.

Nella liquidazione del danno alla salute vanno tenuti distinti i due livelli di causalità (materiale e giuridica) al fine di "accertare, sul piano della causalità materiale (...) l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (...) così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario" (Cass. n. 15991/2011).

In questo senso, da ultimo, la Suprema Corte nella sentenza n.28986 del 11.11.2019: "L'accoglimento d'una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità: a) il nesso tra la condotta e l'evento di danno - inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato -, o nesso di causalità materiale; b) il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica. L'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità ed a chi vada imputata; l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento. Il nesso di causalità materiale è dunque un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità; il nesso di causalità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento."

Il Tribunale di Milano ha già avuto modo di affrontare la questione relativa all'imputabilità risarcitoria del danno iatrogeno incrementativo sottolineando - con argomentazioni totalmente condivise da questo giudice - come si ponga "la necessità di procedere, sotto il profilo della causalità giuridica, ad una selezione, nell'ambito della complessiva situazione di invalidità della parte lesa, delle conseguenze per

individuare il danno alla persona oggetto dell'obbligo risarcitorio a carico del medico operante.

Principio che inevitabilmente deve riflettersi anche sui criteri liquidatori di esso che non possono prescindere dal rilievo che assume la situazione preesistente sotto due principali profili: a) non può farsi gravare sul medico, in via automatica, una misura del danno da risarcirsi incrementata da fattori estranei alla sua condotta, così come verrebbe a determinarsi attraverso una automatica applicazione di tabelle con punto progressivo, computato a partire, in ogni caso, dal livello di invalidità preesistente; b) la liquidazione va necessariamente rapportata ad una concreta verifica, secondo le allegazioni delle parti, delle conseguenze negative "incrementative" subite dalla parte lesa." (Tribunale Milano, giudice Bichi, sent. 30.10.2013).

Nella già richiamata sentenza n.28986 del 2019, la Suprema Corte ha stabilito che "il danno biologico patito da persona già portatrice di postumi preesistenti consisterà dunque in una differenza: per l'esattezza, esso è pari allo scarto tra le conseguenze complessivamente patite dalla vittima dell'infortunio (i postumi complessivi), e le più lievi conseguenze dannose che la vittima avrebbe invece teoricamente dovuto tollerare a causa della sua patologia pregressa, se l'infortunio non si fosse verificato".

Devono trovare applicazione i criteri dettati dall'art. 1223 c.c. che esclude dal novero dei danni risarcibili le conseguenze mediate e indirette della condotta illecita o inadempiente, richiamati anche dalla citata pronuncia della Cassazione che ha poi dettato principi su come e in che limiti vadano considerati lo stato di salute del danneggiato prima della lesione (se concausa dell'evento lesivo) e le menomazioni preesistenti (se concorrenti o coesistenti), nella liquidazione del danno al fine di pervenire quanto più possibile a risarcire l'effettiva menomazione e le "forzose rinunce" derivate dalla lesione dell'integrità psico-fisica imputabile.

La stessa sentenza ha fornito criteri di calcolo per la liquidazione che dovrà avvenire trasformando in denaro il grado di invalidità preesistente all'illecito e sottraendolo a quello dell'invalidità complessivamente accertata (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), dunque secondo una comparazione tra valori monetari di invalidità, fermo restando che "dal momento che si versa pur sempre in tema di liquidazioni equitative ex art. 1226 c.c., sarà sempre possibile per il giudice di merito aumentare o ridurre il risultato finale del calcolo liquidatorio, ove le lo impongano le circostanze del caso concreto" e che "resta imprescindibile il poterdovere del giudice di ricorrere all'equità correttiva ove l'applicazione rigida del calcolo che precede conduca, per effetto della progressività delle tabelle, a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto".

Pertanto, ricordato che il danno non patrimoniale va valutato in tutte le sue componenti e liquidato unitariamente; considerati tutti gli aspetti di danno rientranti nella categoria del danno non patrimoniale, anche sotto il profilo del danno morale e della sofferenza patita dal danneggiato nel vedere ulteriormente aggravata la propria condizione già menomante; assunte le ultime tabelle elaborate da questo Tribunale quale criterio generale di valutazione (Cass. n. 12464/2012); considerate altresì l'età dell'attore al momento della stabilizzazione dei postumi (35 anni), la complessiva vicenda, le conseguenze pregiudizievoli di carattere permanente derivate ed il loro rilievo funzionale; si perviene, secondo un necessario criterio equitativo, ad un risarcimento complessivo del danno non patrimoniale di natura permanente di € 51.400,00 in moneta attuale.

Il danno non patrimoniale a carattere temporaneo, alla luce delle indicazioni dei consulenti ed assunto il valore indicato nelle ultime tabelle milanesi, viene liquidato secondo i medesimi criteri in € 23.765,00.

Sull'importo complessivamente liquidato in moneta attuale pari ad E 75.165,00 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (sent. n.1712/1995) sulla somma via via rivalutata dal verificarsi dell'evento di danno alla data della liquidazione, interessi

ad oggi pari ad E 1.589,32 (quantificati secondo il criterio indicato dalla Suprema Corte nella sent. n.4791/2007).

Ritiene questo giudice che non possa trovare accoglimento la richiesta maggiorazione per la personalizzazione in assenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, che consentano di ritenere che l'accertata invalidità abbia avuto lui un'incidenza particolarmente gravosa e maggiore rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (Cass. ordinanze n. 23469 e n. 27482 del 2018).

La Cassazione ha infatti ribadito, con la recentissima sentenza n. 28988/2019, che "in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). (...) Questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 23778/2014; Cass. n. 24471/2014)".

Ed invero le stesse indicazioni fornite dalla difesa attorea a sostegno della richiesta personalizzazione, si limitano a ribadire e descrivere le condizioni menomanti e peggiorative in cui è venuto a trovarsi il MMM, invero già considerate nella valutazione del consulente tecnico (maggiore difficoltà nella deambulazione, perdita di stabilità e, in parte, di autonomia) e non indicano specificità o condizione particolare caratterizzante la situazione dell'attore, ulteriori rispetto a quanto già valutato.

L'attore ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute e certificate *omissis*, ritenute congrue dal consulente dell'ufficio.

Va ristorato anche il pregiudizio patrimoniale consistito nelle spese che l'attore ha dovuto sostenere per adattare l'ambiente domestico alle sue mutate condizioni: *omissis*.

Sul punto il consulente dell'ufficio ha precisato che "stante la subentrata instabilità nella deambulazione del periziando, così come riferita e comprovata in sede di operazioni peritali, è del tutto plausibile che il salire o scendere una scalinata sia per lui ora di più difficile esecuzione, specialmente se in assenza di sorveglianza/assistenza; ciò che non avveniva in passato (e che invece oggi si verifica ancora una volta a motivo dell'accorciamento dell'asse femorale)".

Quanto al profilo lavorativo *omissis*. Nulla può pertanto essere riconosciuto a tale titolo.

Non vi è infine prova dell'esborso di alcuna somma per l'assistenza tecnica del difensore nella fase di trattazione e prodromica all'azione giudiziaria e nella fase di negoziazione assistita.

Va infine esaminata la domanda di garanzia svolta dai convenuti nei confronti della terza chiamata *omissis* Assicurazioni s.p.a., in forza della polizza n. *omissis*. *omissis* Assicurazioni s.p.a. deve essere pertanto dichiarata obbligata a tenere indenne *omissis* per tutto quanto dovesse pagare all'attore per capitale, interessi e spese in esecuzione della presente sentenza.

Per il principio della soccombenza, i convenuti devono essere condannati al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dell'attore, spese che sono liquidate in dispositivo secondo il D.M. 10.3.2014 n.55, determinato il valore della controversia in ragione della somma attribuita alla parte vincitrice.

---

In applicazione dell'art. 1917 c.c. *omissis* Assicurazioni s.p.a. deve essere condannata a rifondere i convenuti delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: accertata la responsabilità del convenuto Laboratorio *omissis* e per esso del suo unico titolare e rappresentante legale *omissis*, in parziale accoglimento delle domande dell'attore, li condanna al pagamento in favore dell'attore MMM della somma liquidata in moneta attuale di € 76.754,32 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, della somma di € 10.336,40 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (oltre rivalutazione e interessi dalle date dei singoli esborsi) e della somma di € 15.400,00 a titolo di danno patrimoniale futuro; condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 13.997,45 (di cui € 13.430,00 per compensi, € 567,45 per spese) oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Cpa e Iva, da distrarsi a favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario; dichiara *omissis* Assicurazioni s.p.a. obbligata a tenere indenne il *omissis* di quanto dovesse pagare all'attore per capitale, interessi e spese in esecuzione della presente sentenza; condanna *omissis* Assicurazioni s.p.a. al pagamento in favore del sig. *omissis* delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Cpa e Iva; pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate con decreto del 17.9.2019.

www.LaNuovaProcedura.it

---

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

